

**Sezione:** SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 389

**Anno:** 2000

**Materia:** PENSIONI

**Data pubblicazione:** 24/11/2000

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE  
CENTRALE D'APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:

dott. Edoardo Andreucci	Presidente
dott. Giovanni Bencivenga	Consigliere
dott. Sergio Maria Pisana	Consigliere
dott. Mario Casaccia	Consigliere rel.
dott. Giovanni Piscitelli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sull'appello, iscritto al n. 11928 del Registro di Segreteria, proposto dal Sig. F. T. avverso la sentenza n. 616/PM/99 emessa il 18.12.98/27.5.99 dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Liguria.

Visti gli atti e i documenti di causa; uditi nella P.U. del 26 ottobre 2000 il Consigliere Relatore Mario Casaccia, nonché l'Avv. Salvatore Di Mattia, su delega dell'Avv. Luigi Manzi, in rappresentanza e difesa dell'appellante.

**FATTO**

Con la sentenza impugnata la Sezione di prime cure ha respinto il ricorso con cui l'appellante aveva chiesto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico con il riconoscimento dei benefici di cui al D.L. 7.1.1992, n. 5, convertito con legge 6.3.1992, n. 216.

L'appellante, sottufficiale in congedo dell'Arma dei Carabinieri, è stato collocato in quiescenza il 7.1.1985.

Lo stesso precisa che la disciplina normativa del suo *status* è stata innovata dalla legge 1.4.1981, n. 121, che ha istituito la Polizia di Stato. Nondimeno l'equiparazione tra i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri ed il sovrintendente della Polizia di Stato, risultante dal combinato disposto dell'art. 43, commi 16 e 17, e dall'art. 16 della legge n. 121/81 e la Tabella allegata stessa legge 121/81 era del tutto illegittima ed arbitraria sicchè il TAR del Lazio accolse il ricorso dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e successivamente la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 277/91, dichiarò l'illegittimità costituzionale del precitato art. 43, 17° comma della legge 121/81, della Tabella "C" nella parte in cui non includeva le qualifiche dell'ispettore della Polizia di Stato.

Ciò premesso, l'appellante ritiene che con la sentenza impugnata siano stati violati i principi generali in materia di liquidazione del trattamento pensionistico nonché l'art. 43 del D.P.R. 1092/73 oltre che gli artt. 3, 36, 38 e 97 della stessa Costituzione.

In sostanza i giudici di prime cure hanno negato il diritto all'equiparazione di cui trattasi al sottufficiale collocato in congedo anteriormente alla data del 20

giugno 1986, data questa che fa riferimento all'intervenuta prescrizione quinquennale dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 1991. Il che, a giudizio dell'appellante, è del tutto erroneo in quanto gli effetti giuridici, una volta sancita l'equiparazione ai sensi della precitata sentenza n. 277/91, non potevano non retroagire dall'entrata in vigore della stessa legge 121/81 rivisitata appunto dalla pronuncia costituzionale con l'eliminazione di tutti gli errati inquadramenti.

Le sentenze di accoglimento, infatti, della Corte Costituzionale spiegano i loro effetti nei confronti di tutti i rapporti giuridici pendenti, restando esclusi soltanto i rapporti esauriti. Dal resto, aggiunge sempre l'appellante, questa Sezione con sentenza n. 87/A in data 26.6.97 ha statuito testualmente che "i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri non più in servizio alla data del 20 giugno 1986 ma regolarmente in attività al momento dell'entrata in vigore della legge 121/81, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 277 del 1991, hanno diritto all'equiparazione economica retributiva con quella degli appartenenti alle qualifiche corrispondenti della Polizia di Stato, con gli effetti giuridici dall'entrata in vigore della legge 121/81 e con gli effetti economici dall'1.1.92.

Per questi motivi, conclude per l'accoglimento del ricorso con la corresponsione degli arretrati spettanti a decorrere dalla data di collocamento in congedo o subordinatamente nei limiti della prescrizione da calcolarsi a ritroso dai singoli atti interruttivi della stessa, con gli interessi e la rivalutazione e con le spese e gli onorari di causa.

Nella pubblica udienza odierna è intervenuto l'Avv. Di Mattia, il quale nel riportarsi agli atti scritti ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.

#### **DIRITTO**

Il giudice delle leggi con la sentenza n. 277 del 3.12.1991 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 17, della legge n. 121 del 1981 nonché della tabella allegata alla stessa legge, nella parte in cui non includeva il ruolo degli Ispettori di Polizia nella tabella di equiparazione del trattamento economico spettante ai membri dell'Arma.

Di conseguenza, stante l'efficacia ex tunc delle sentenze della Corte Costituzionale e, salvi i rapporti esauriti, il sottufficiale dell'Arma appellante F. T., in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge 121 del 1981, ha un vero e proprio diritto alla riliquidazione del suo trattamento economico sulla base della equiparazione retributiva con i pari grado o qualifiche del personale della Polizia di Stato.

E' evidente, a questo punto, che, come ribadito in altre sentenze di questa stessa Sezione, la legge n. 216 del 1992 non è preclusiva del diritto in questione, proprio perché trova la sua ratio nella norma venutasi a modificare a seguito della precitata sentenza della Corte Costituzionale

La legge n. 216 del 92, di contro, trova la sua giustificazione nelle esigenze di bilancio, ovvero nella necessità di stabilire per la generalità dei Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza la data di decorrenza degli effetti economici, diversa, dalla data degli effetti giuridici, esattamente la data del 1 gennaio 1992, indicata nella legge 216/92 vale come data di decorrenza degli effetti economici, mentre gli effetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore della legge 121 del 1981.

#### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, accoglie l'appello di cui in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto del Signor F. T.,

alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base dell'equiparazione retributiva spettante alla qualifica corrispondente del personale della Polizia di Stato, ai sensi della legge n. 121 del 1981, con il pagamento degli arretrati dal 1.1.1992.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000.

Il Consigliere Relatore

Il Presidente

F.to Mario Casaccia

F.to Edoardo Andreucci

Depositata in Segreteria il 24 NOV. 2000

Il Direttore della Segreteria

F.to Mario Francioni